



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 27 agosto 2009

QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUGLI INCASSI DA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

1. Modalità di calcolo e di liquidazione

La quota percentuale di partecipazione sugli incassi è fissata nel 18% (diciottoperceto) per le gare di Campionato di Serie A TIM e di Serie B TIM.

Nel caso in cui una Società disponga di uno stadio con una capienza, debitamente autorizzata dal Consiglio di Lega per la disputa delle gare del Campionato 2009/2010, inferiore al 95% della capienza minima prevista dai Regolamenti di Lega (meno di 19.000 posti in Serie A TIM; meno di 9.500 posti in Serie B TIM), o altra capienza inferiore autorizzata da leggi dello Stato, la Società interessata non ha titolo a percepire la propria quota percentuale di partecipazione sugli incassi e i titoli omaggio delle gare disputate in trasferta e, di contro, non è tenuta a corrispondere la medesima percentuale sugli incassi e i titoli omaggio delle gare giocate in casa.

La percentuale del 18% deve essere corrisposta sugli incassi sia da spettatori paganti sia da abbonati, nonché sui titoli omaggio (biglietti e tessere) distribuiti dalle Società ospitanti.

La percentuale sugli incassi va calcolata sull'incasso di ciascuna gara, al netto delle imposte pagate sui biglietti e gli abbonamenti effettivamente venduti.

La percentuale sui titoli omaggio va calcolata al netto della franchigia del 5% sui titoli omaggio di ogni ordine e posto, di cui all'art. 3, comma 5, del D.P.R. 633/72.

Le percentuali relative ai paganti e ai biglietti omaggio sono liquidate tra le Società dopo la gara. Quella relativa agli abbonamenti è liquidata dalla Lega in un'unica soluzione durante la stagione sportiva, in sede dei relativi conguagli.

Qualora la liquidazione della percentuale relativa agli spettatori paganti e ai biglietti omaggio da parte della Società ospitante non sia stata ancora effettuata trascorsi 30 giorni dalla data di disputa della gara cui la percentuale stessa si riferisce, la Lega darà esecuzione, con effetto immediato, alle procedure di prelievo coattivo previste dal proprio Regolamento, sulla base di idoneo mandato deliberato dal Consiglio di Lega nei confronti della Società ospitante che non ha ancora provveduto al relativo pagamento.

Quanto previsto al paragrafo precedente si applica anche nel caso di ritardo superiore ai 30 giorni nella liquidazione di quanto dovuto dalla Società ospitante a titolo di quota percentuale sui contratti individuali da diritti televisivi e altri media.



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



2. Gare effettuate in campo neutro a seguito di squalifica del campo

La Società che ha subito la squalifica del proprio campo di giuoco deve corrispondere alla Società ospitata su altro campo la maggior somma tra:

- a) la quota percentuale di partecipazione sull'incasso determinata ai sensi del punto 1 che precede; e
- b) la quota percentuale di partecipazione sull'incasso, determinata in base alla media delle quote percentuali corrisposte per le gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media delle quote percentuali corrisposte nell'intero Campionato precedente.

La Società nel cui interesse viene disposta la requisizione di un campo neutro deve in ogni caso versare alla Società che ha la disponibilità del campo requisito un indennizzo pari alla maggior somma tra:

- a) il 10% dell'incasso effettivo della gara disputata in campo neutro, calcolato con le modalità di cui al punto 1 che precede; e
- b) il 10% della media degli incassi delle gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato, calcolato con le modalità di cui al punto 1 che precede. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media degli incassi dell'intero Campionato precedente.

3. Gare disputate in assenza di pubblico

Nel caso di gara disputata in assenza di pubblico (a “porte chiuse”), con o senza obbligo di disputa in campo neutro, la Società ospitante deve corrispondere la sola quota di partecipazione sugli incassi da abbonamenti e non ha titolo a percepire, viceversa, la propria quota di partecipazione sugli incassi da biglietti della corrispondente gara giocata in trasferta sul campo della società ospitata nella gara disputata in assenza di pubblico. Pertanto, nel caso che la disputa della gara in assenza di pubblico si verifichi nel girone di ritorno, la quota percentuale sui biglietti, se già percepita in occasione della gara di andata, deve essere restituita.

4. Gare di play-off e play-out di Serie B TIM

L'incasso lordo di ogni gara, al netto degli oneri fiscali, dedotte sia le spese di affitto del campo sia le spese di organizzazione, determinate forfettariamente nel 10% dell'incasso netto, è suddiviso al 50% fra le due Società in gara.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 AGOSTO 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giancarlo Abete